

Il risarcimento del danno non patrimoniale:
la presa di coscienza del valore della persona

*La rivoluzione copernicana nel risarcimento del danno.
Contributo allo studio del danno non patrimoniale*

Massimo Viceconte

**IL RISARCIMENTO DEL DANNO
NON PATRIMONIALE:
LA PRESA DI COSCIENZA
DEL VALORE DELLA PERSONA**

*La rivoluzione copernicana
nel risarcimento del danno.
Contributo allo studio
del danno non patrimoniale*

Diritto

BOOK
SPRINT
E D I Z I O N I

www.booksprintedizioni.it

Copyright © 2020
Massimo Viceconte
Tutti i diritti riservati

Introduzione

La categoria del risarcimento del danno è una delle grandi categorie giuridiche del nostro ordinamento e risponde a un principio di equità profondamente radicato nella coscienza umana; riguarda tutte le branche del diritto (civile, lavoro, penale, amministrativo).

Il soggetto (privato o pubblico) che causa, per dolo o colpa, un danno ingiusto ad altro soggetto è tenuto a risarcirlo (art. 2043 c.c.).

Si distinguono due grandi categorie di danno, il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale. Per lungo tempo si prese in considerazione solo il danno patrimoniale, inteso in campo civilistico come danno al patrimonio (danno emergente e lucro cessante), del soggetto leso dall'atto illecito, il cui patrimonio era da reintegrare o per equivalente o in forma specifica, mentre in campo lavoristico come perdita della capacità lavorativa o di guadagno.

L'obbligazione di risarcire il danno non patrimoniale può nascere da atto illecito, ma anche da inadempimento contrattuale, v. Cass. SS.UU. 11 novembre 2008 n.26972: *“l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale”*.

La dottrina suole distinguere il danno-evento e il danno-conseguenza. Quanto al primo, si intende la lesione della sfera giuridica del soggetto danneggiato; quanto al secondo, si intende l'insieme dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che ne conseguono.

Il danno non patrimoniale alla persona è istituito se non di origine, sicuramente di costruzione giurisprudenziale; può dirsi che nell'assetto odierno rappresenta il "precipitato giurisprudenziale" di molteplici arresti della Suprema Corte. È istituito tipico in quanto previsto o da leggi ordinarie o da legge costituzionale (V. Cassazione 31 maggio 2003 nn. 8827/8828.). Esso si compone di due elementi fondamentali: a) uno di carattere "interiore", rappresentato dal danno morale come sofferenza soggettiva, nelle sue varie forme, patita a seguito dell'illecito; b) l'altro "esteriore", relazionale rappresentato da tutto il "fare areddituale" dell'uomo medio.

Quanto alla sua liquidazione, possono seguirsi due percorsi: o quello "equitativo", che sarebbe quello più aderente alla sua natura, o quello tabellare a "punto variabile" funzionale al grado di invalidità e all'età del soggetto, che però presenta aspetti meccanicistici e livellatori.

Occorre comunque considerare che si contrastano due esigenze. V'è l'esigenza di cogliere le particolarità di ciascun caso, che è unico, e, d'altra parte l'esigenza di un'uniformità di valutazione, per cui a casi uguali, deve corrispondere un uguale metro di giudizio (che per un certo verso lo fanno preferire ed è prevalentemente usato, soprattutto da ultimo). Di qui le oscillazioni giurisprudenziali tra un metodo e l'altro, a seconda che il giudicante sia più sensibile alla specificità del caso, che muta a secondo della "lente" che si usa, o all'esigenza di conformare il metro di giudizio, che richiede una "lente" di uguale *focus* per tutti i casi. Questa esigenza di conformazione si presenta sia all'interno del singolo ufficio giudiziario sia tra i vari uffici giudiziari.

Il risarcimento del danno non patrimoniale postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c..

Il danno non patrimoniale, come su detto, può derivare da atto illecito (ex art. 2043 c.c.) o da inadempimento contrattuale (ex art. 1218 c.c. e art. 1453 c.c.).

Noi tratteremo in questo saggio il danno non patrimoniale nei suoi vari aspetti ed elementi.

1

Il quadro normativo generale

È fondamentale l'art. 1173 c.c., Fonte delle obbligazioni, che enuncia: "Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico".

Altro principio fondamentale è contenuto nell'art. 2740 c.c., secondo il quale "Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri".

Questi due articoli contenuti nel codice civile devono considerarsi principi generali dell'ordinamento e valgono, come abbiamo detto, per tutte le branche del diritto.

Il risarcimento del danno in campo civilistico

Il risarcimento in campo civilistico è regolato dalle seguenti norme base:

- Art. 1218 c.c.: "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento... è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da fatto a lui non imputabile". Dal che discende la distinzione tra inadempimento con colpa o inadempimento senza colpa.
- Art. 1223 c.c. "Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato gua-

danno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.

- Art. 1226. c.c. “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.
- Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
- Art. 2059 c.c. Danno non patrimoniale “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”, in pratica in origine solo in caso di reato.
- Art. 1453 c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno”.

Il risarcimento del danno in campo penalistico

In campo penalistico l’obbligo del risarcimento del danno deriva dall’art. 185 del codice penale.

Art. 185 c.p., *Restituzioni e risarcimento del danno*, che recita: “Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili. Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui”.

2

Le diverse fasi dell'evoluzione dell'istituto del risarcimento del danno non patrimoniale alla persona

La vicenda del risarcimento del danno non patrimoniale alla persona ha conosciuto diverse fasi.

2.1 – 1^a fase: la fase del disconoscimento

Per lungo tempo si riconobbe soltanto il risarcimento del danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante e in campo lavoristico, come perdita della capacità di produrre reddito o della capacità di guadagno), e il danno non patrimoniale inteso come cd. danno morale soggettivo, ovvero come sofferenza contingente, turbamento dell'animo transeunte (dolore, patemi d'animo, sofferenze) derivante da reato.

Così si esprimeva A. Torrente nel noto *Manuale di diritto privato*, Giuffrè 1962, pag. 563: *“Abbiamo già accennato al concetto di danno: qui occorre completarlo osservando che nelle ipotesi, che di qui a poco vedremo, esso comprende non soltanto la diminuzione patrimoniale (danno patrimoniale), ma anche il perturbamento psichico (dolore, patemi d'animo, sofferenze che una persona ha sofferto per il fatto illecito altrui: per esempio: uccisione di un congiunto, ingiuria, diffamazione, ecc.) (danno morale o non patrimoniale). Indubbiamente la ripercussione che i dolori fisici o morali*

producono nella nostra psiche non può trovare un equivalente nel danaro: questo può servire soltanto a procurare distrazioni che alleviano il peso del dolore, a sollevare dal disagio materiale e ad eliminare così una pena che si aggiunge alle altre (pecunia doloris). Il danno non patrimoniale è risarcibile soltanto nei casi determinati dalla legge (art. 2059 cod. civ.). Tra questi il più importante, se non l'unico, è l'ipotesi che il danno derivi da reato (art. 185 cpv. cod. pen.): non ha importanza se la responsabilità sia di natura contrattuale o extracontrattuale: è risarcibile, per esempio, il danno non patrimoniale derivante dalla morte di una persona, anche se la responsabilità si basi sull'inadempimento del contratto di trasporto, purchè sussistano a carico del conducente del veicolo gli estremi del delitto di omicidio colposo”.

2.2 – 2ª fase: il riconoscimento nell'ordinamento giuridico del danno non patrimoniale: l'estensione del risarcimento ai danni alla persona, tramite il collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 della Costituzione

I grandi romanisti dell'800 ci hanno insegnato che la fonte originaria di ogni disciplina giuridica è rappresentata dallo “spirito del popolo” (Savigny), potremmo dire dalla coscienza del popolo. In altri termini i vari istituti giuridici trovano il loro *humus* nella coscienza della società; gli operatori del diritto (legislatore, magistrati avvocati) recepiscono e danno forma ai bisogni e alle istanze del sentire generale della comunità. Come si vedrà, il risarcimento del danno non patrimoniale è un campo privilegiato ove si vedono maturare valori della persona, dapprima del tutto trascurati, a cui, col tempo, verrà data importanza e riconoscimento. Il processo che progressivamente maturerà ci mostra in modo chiaro come nasce un diritto, un istituto giuridico, “una determinata e reale problematica concreta costringe a sviluppare una soluzione, che dapprima si presenta ancora con i caratteri di una casistica, senza ricerca né prova di principi, in seguito si appoggia programmaticamen-